

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A
SERVIZI RELIGIOSI DI CUI AGLI ARTT. 70 E SEGUENTI DELLA LEGGE
REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 21.12.2021 n. 109

INDICE

ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	
ART. 2 ENTI DESTINATARI.....	
ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	
ART. 4 PROGRAMMI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO.....	
ART. 5 MODALITA' E PROCEDURE DI FINANZIAMENTO.....	
ART. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO.....	
ART. 7 MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	
ART. 8 MODALITA' E CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	
ART. 9 DECADENZA DAL BENEFICIO DEL CONTRIBUTO.....	

ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è finalizzato, nel rispetto delle disposizioni dei principi fissati dalla L. R. n. 12/2005 e delle altre leggi in materia, a disciplinare i criteri di impiego delle somme introitate relative alle opere di urbanizzazione secondaria, nonché a promuovere e a sostenere economicamente la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti come individuati dall'art. 2 del medesimo Regolamento.

ART. 2 - ENTI DESTINATARI

Il Comune di Brescia provvede, ai sensi del Capo III del Titolo IV della L.R. n. 12/2005, e in virtù della propria organizzazione del territorio comunale, a riconoscere come destinatari per l'erogazione del contributo:

1. Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica;
2. Enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'art. 8, c.3, della Costituzione.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Per le finalità del presente Regolamento ed in ossequio all'art. 71 della L.R. n. 12/2005, sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi le seguenti:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri di culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
- d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

Ai sensi dell'art. 71 comma 3 della L.R. n. 12/2005, nel caso venga meno il vincolo di destinazione d'uso, definito all'art. 55 lett. R-SERVIZI RELIGIOSI di cui alle N.T.A. del P.G.T.

comunale, relativo agli edifici di culto che hanno beneficiato dei contributi previsti da questo Regolamento, i soggetti assegnatari sono tenuti al rimborso del contributo ricevuto.

ART. 4 - PROGRAMMI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Ai sensi del Regolamento sono ammessi al contributo i programmi di intervento riguardanti le attrezzature di cui al precedente articolo e che non siano connessi ad attività commerciali che configurino esercizio di impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR. Il programma di intervento deve essere conforme alle previsioni urbanistiche vigenti.

ART. 5 - MODALITA' E PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

Il contributo è finanziato dal Comune di Brescia, nel rispetto dell'art. 73 della L.R. n. 12.2005, mediante l'accantonamento annuale, nel bilancio comunale, in apposito fondo di almeno l'8% delle somme effettivamente riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria nonché per le ulteriori casistiche di cui alle lett. b) e c) del medesimo articolo della legge predetta.

I contributi sono corrisposti agli Enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 1 del presente Regolamento che ne facciano istanza secondo le modalità di cui al successivo articolo 6 e secondo i criteri di cui all'articolo 7.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

Le richieste per la partecipazione all'erogazione del contributo, redatte in carta legale sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, dovranno pervenire, secondo le modalità riportate sul sito istituzionale del Comune di Brescia, al Settore adeguatamente individuato ed entro il termine del 30 Giugno di ciascun anno solare, corredate dalla seguente documentazione:

- a) Progetto con tavole di inquadramento urbanistico che rapportino l'area al quartiere in cui la stessa è inserita, con indicazione della situazione dello stato di fatto e delle relative norme del P.G.T.;
- b) Relazione tecnica illustrativa (firmata dal progettista);
- c) Fotografie a colori ed ogni altro documento ritenuto utile per l'esame della domanda;
- d) Previsione dettagliata della spesa necessaria comprensiva di ogni onere di legge (firmata dal progettista);
- e) Indicazione di tutte le fonti di finanziamento previste (firmata dal legale rappresentante dell'Ente);
- f) Per gli interventi di ristrutturazione, breve relazione sulle condizioni attuali dell'edificio e sull'importanza

dello stesso dal punto di vista storico, artistico e architettonico, sottoscritta dal progettista;

g) Per le Parrocchie l'autorizzazione canonica per la presentazione della richiesta di partecipazione all'erogazione del contributo.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, su richiesta del responsabile del procedimento ovvero per autonoma iniziativa dei richiedenti, possono essere regolarizzati o integrati i contenuti della domanda.

ART. 7 - MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Amministrazione comunale, ogni anno, entro il 30 novembre, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrano tra quelli di cui alla L. R. 12/2005 all'art. 71, comma 1, provvede a stilare e ad approvare la graduatoria per la concessione dei contributi e a ripartire i predetti contributi tra gli Enti che ne abbiano fatto richiesta. La graduatoria è approvata dalla Giunta Comunale mediante deliberazione. Ai sensi dell'art. 73, comma 2, L.R. 12/2005 nella formazione della graduatoria è data priorità ai programmi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio artistico ed architettonico esistente di particolare valore storico-culturale.

Ciascun programma può essere finanziato per un importo non superiore al 30% delle somme indicate nel preventivo presentato e comunque per un massimo di € 50.000,00.

La Giunta, dandone adeguata motivazione, può stabilire una differente entità del finanziamento degli interventi, anche superiore alla soglia e al massimale di cui al comma precedente. Qualora non pervengano richieste di contributo, ai sensi dell'art. 73, comma 5, L.R. n. 12/2005 il fondo sarà utilizzato dal Comune per altre opere di urbanizzazione.

ART. 8 - MODALITA' E CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi, come approvati secondo le modalità di cui al precedente art. 7, sono erogati su istanza dei beneficiari, che deve pervenire entro il termine di tre anni dalla data della deliberazione di Giunta Comunale che ne ha approvato l'assegnazione.

L'istanza per l'erogazione del contributo deve essere comunque trasmessa entro il termine di sei mesi dalla conclusione dei lavori e corredata della seguente documentazione:

- copia del provvedimento edilizio che ha assentito agli interventi edilizi;

- autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali relativamente ai beni sottoposti a vincolo paesaggistico e/o monumentale;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente religioso relativamente ad altri finanziamenti pubblici, in parte capitale o in conto interessi, richiesti o già erogati per il programma presentato;
- dichiarazione da parte del progettista dell'avvenuta esecuzione delle opere, controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente religioso;
- copie delle fatture quietanzate relative all'esecuzione dei lavori;
- dichiarazione di responsabilità per la concessione di contributi non soggetti a ritenuta debitamente compilato e sottoscritto e con applicata una marca da bollo da € 2,00;
- modello di tracciabilità ex art. 3 legge n.136/2010 debitamente compilato, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente religioso e con allegato documento di identità;
- modello di "Sottoscrizione informativa sulla pubblicità", debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente religioso.

Il beneficiario potrà presentare motivata domanda di proroga dei termini in argomento, sostenuta da oggettive motivazioni.

La somma effettivamente erogata è calcolata sulla base degli importi delle fatture presentate relative all'esecuzione dei lavori, secondo la percentuale e la somma massima di finanziamento del singolo programma come stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale di cui all'art. 7.

Nel caso in cui il programma risulti beneficiario di altri finanziamenti pubblici, in parte capitale o in conto interessi, i cui importi, unitamente a quelli del contributo comunale, superino le spese effettivamente sostenute per l'intervento, il finanziamento comunale sarà diminuito sino alla concorrenza dell'importo delle citate spese;

I pagamenti verranno disposti, anche per acconti, mediante determinazione dirigenziale, previa verifica da parte degli Uffici competenti, della documentazione relativa all'esecuzione dei lavori.

ART. 9 - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL CONTRIBUTO

La decadenza del contributo avrà origine qualora:

- a. non siano realizzate le opere finanziate entro il termine di tre anni dalla data di deliberazione di assegnazione dei relativi contributi, ovvero entro il maggior termine proposto e approvato dal Comune;
- b. non presentino nei termini la documentazione di cui al precedente art. 8, senza giustificato motivo;

La dichiarazione di decadenza dal beneficio di cui al precedente comma è pronunciata con deliberazione di Giunta Comunale, sentita preventivamente e nelle forme di legge l'autorità religiosa ai sensi dell'art. 10 bis L. n.241/1990, alla quale verranno motivati e comunicati i motivi ostativi per l'erogazione del contributo.